CAMERA DEI DEPUTATI N. 2830

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAROTTA

Presentata l'11 novembre 1970

Elevazione del limite previsto dall'articolo 3 della legge 6 agosto 1966, n. 651, concernente il rimborso dei titoli di debito pubblico nominativi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 6 agosto 1966, n. 651, comporta ulteriori semplificazioni alle norme che regolano la delicata materia del debito pubblico. Ma nonostante i miglioramenti apportati, le procedure per il rimborso dei titoli nominativi risultano ancora complesse, lunghe e abbastanza costose, sovrattutto quando il rimborso non viene chiesto dal titolare bensì dai suoi aventi causa.

Non è facile apportare ulteriori semplificazioni e non è, forse, neppure opportuno, in considerazione della delicatezza della materia e della connessa necessità di sicure garanzie, ma non si può non tener conto delle particolari difficoltà in cui si trovano i possessori di titoli di taglia modesta, provenienti generalmente da varie successioni ereditarie e già taglieggiati dalla svalutazione della moneta.

A tal fine, la citata legge 6 agosto 1966, n. 651, prevede, all'articolo 3, il rimborso all'esibitore, senza alcuna documentazione o formalità, dei titoli nominativi d'importo inferiore a lire cinquemila di capitale nominale, ad eccezione di quelli soggetti a vincolo cauzionale.

È evidente l'inadeguatezza del limite disposto per tale facilitazione e perciò si propone che essa sia estesa a tutti i titoli di debito pubblico nominativi d'importo non superiore a lire venticinquemila, ferma restando l'eccezione già prevista.

Si confida nel benevole esame e nella sollecita approvazione da parte degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le facilitazioni previste dall'articolo 3 della legge 6 agosto 1966, n. 651, per il rimborso dei titoli di debito pubblico nominativi, sono estese, con le stesse modalità ed eccezioni, ai titoli d'importo non superiore a lire venticinquemila di capitale nominale.